

Appendice integrativa – Norma di certificazione: ISO 20121:2024 e ISO 20121:2012

Edizione: maggio 2025

PREMESSA

Ad aprile 2024 è stata pubblicata la norma ISO 20121:2024.

La norma ISO 20121:2024 sostituisce la ISO 20121:2012, che è stata contestualmente ritirata, ma che continuerà a valere nel periodo di transizione previsto della durata di due anni dalla data di pubblicazione della norma (Aprile 2026).

Durante il periodo di transizione potranno coesistere sia la gestione del processo di certificazione secondo la ISO 20121:2012 (PROCESSO OLD), sia la gestione del processo di certificazione secondo la ISO 20121:2024 (PROCESSO NEW), nel rispetto dello schema di seguito riportato:

TIPO DI VERIFICA	PROCESSO OLD	PROCESSO NEW
CERTIFICAZIONE INIZIALE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ fino alla data di transizione dell'accREDITamento alla versione ISO 20121:2024; ✓ comunque non oltre il 03 Gennaio 2025 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ dalla data di transizione dell'accREDITamento alla versione ISO 20121:2024; ✓ comunque dal 04 Gennaio 2025
SORVEGLIANZA	fino al 02 Aprile 2025	<ul style="list-style-type: none"> ✓ volontariamente dalla data di transizione dell'accREDITamento alla versione ISO 20121:2024, se precedente al 02 Aprile 2025; ✓ obbligatoriamente dal 03 Aprile 2025
RICERTIFICAZIONE	fino al 02 Aprile 2025	<ul style="list-style-type: none"> ✓ volontariamente dalla data di transizione dell'accREDITamento alla versione ISO 20121:2024, se precedente al 02 Aprile 2025; ✓ obbligatoriamente dal 03 Aprile 2025

Il presente regolamento è costituito da due parti, la prima descrive il processo di certificazione di Sistemi di Gestione sostenibile degli eventi (ESMS) secondo la norma ISO 20121:2024 (PROCESSO NEW); la seconda descrive il processo di certificazione di Sistemi di Gestione sostenibile degli eventi (ESMS) secondo la norma ISO 20121:2012 (PROCESSO OLD).

PARTE PRIMA (PROCESSO NEW)

CAPITOLO 1 - GENERALITÀ

Nella presente Appendice sono definite le procedure supplementari e/o sostitutive, applicate da RINA per la certificazione di sistemi gestione sostenibile degli eventi, rispetto a quanto già definito nel Regolamento generale per la certificazione di sistemi di gestione RC/C 40.

RINA rilascia la certificazione in accordo ai requisiti della norma ISO/IEC 17021-1:2015 ad Organizzazioni il cui Sistema di Gestione sostenibile degli eventi sia stato riconosciuto conforme a tutti i requisiti previsti dalla norma: ISO 20121:2024.

CAPITOLO 2 - NORMA DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

A parziale modifica di quanto stabilito nel regolamento generale al capitolo 2.3, gli audit di sorveglianza, durante il ciclo di vita del certificato, potrebbero non avere frequenza annuale, infatti la frequenza dipende dal campo di applicazione del sistema di gestione, ad esempio, in caso di sistema di gestione sostenibile implementato per un singolo evento, gli audit di sorveglianza saranno programmati nelle fasi del ciclo dell'evento effettivamente osservabili.

CAPITOLO 3 - CERTIFICAZIONE INIZIALE

Diversamente da come specificato nel regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione RC/C 40 al capitolo 3.6, il certificato di conformità allo standard ISO 20121:2012, avrà:

- ✓ validità di tre anni nel caso di sistemi di gestione implementati per uno o più eventi con molteplici edizioni, o per alcune o tutte le tipologie di eventi;
- ✓ validità di tre anni nel caso di sistemi di gestione delle attività correlate agli eventi, come ad esempio concessione di location, concessione di piattaforme di web-services, catering, hostess, security, energia, bagni chimici;
- ✓ durata del certificato allineata con le fasi del ciclo dell'evento contenute nel campo di applicazione nel caso il sistema di gestione viene implementato per un singolo evento, senza ulteriori edizioni.

Nel periodo di validità del certificato gli audit di sorveglianza saranno pianificati nelle fasi del ciclo dell'evento effettivamente osservabili. Ad esempio, se si volessero certificare le fasi di ricerca, ideazione e pianificazione del sistema di gestione dei giochi Olimpici 2024 e queste dovessero durare 2 anni, anche il ciclo di certificazione avrà questa durata e le verifiche di sorveglianza saranno pianificate nelle fasi rispettivamente di ricerca, ideazione e pianificazione.

CAPITOLO 4 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C e a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ, con la precisazione che:

- ✓ nel caso di sistemi di gestione implementati per uno o più eventi con molteplici edizioni, o per alcune o tutte le tipologie di eventi, il programma triennale di certificazione prevederà audit di sorveglianza tenendo in considerazione i rischi e gli aspetti rilevanti individuati dall'organizzazione. Ad esempio, nel caso in cui l'organizzazione che gestisce l'evento individui come rilevante il rischio legato alla sicurezza dei lavoratori durante le fasi di allestimento e disallestimento, verrà organizzata una verifica di sorveglianza che si concentrerà su tale rischio;
- ✓ nel caso di sistemi di gestione delle attività correlate agli eventi, come ad esempio concessione di location, concessione di piattaforme di web-services, catering, hostess, security, energia, bagni chimici, nel programma triennale di certificazione, sarà verificata almeno una volta l'effettiva erogazione in campo di aree, servizi e/o prodotti compresi nel campo di applicazione del certificato;
- ✓ nel caso di sistema di gestione implementato per un singolo evento, senza ulteriori edizioni, nel periodo di validità del certificato gli audit di sorveglianza saranno pianificati nelle fasi del ciclo dell'evento effettivamente osservabili. Ad esempio, se si volessero certificare le fasi di ricerca, ideazione e pianificazione del sistema di gestione dei giochi Olimpici 2024 e queste dovessero durare 2 anni, anche il ciclo di certificazione avrà questa durata e le verifiche di sorveglianza saranno pianificate nelle fasi rispettivamente di ricerca, ideazione e pianificazione.

CAPITOLO 5 - RICERTIFICAZIONE

Si precisa che il presente capitolo, come descritto nel regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione RC/C 40, non si applica nel caso di sistema di gestione implementato per un singolo evento, senza ulteriori edizioni.

CAPITOLO 6 - ESECUZIONE DEGLI AUDIT

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C e a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ, con la precisazione che gli audit di sorveglianza e di ricertificazione si applicano, a seconda del campo di applicazione, come descritto nei capitoli precedenti.

Si precisa inoltre che non sono sempre vincolanti:

- ✓ il fatto che il primo audit di sorveglianza successivo alla certificazione iniziale sia effettuato entro dodici mesi dalla data di prima emissione del certificato, in quanto potrebbe dipendere dalla programmazione degli eventi gestiti;
- ✓ la periodicità non superiore a 12 mesi per le verifiche di sorveglianza; la stessa infatti può dipendere dalla periodicità degli eventi gestiti e da quando le fasi del ciclo dell'evento sono effettivamente osservabili.

CAPITOLO 7 -GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITA'

Diversamente da come specificato nel regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione RC/C 40 al capitolo 3.6, il certificato di conformità allo standard ISO 20121:2012, avrà:

- ✓ validità di tre anni nel caso di sistemi di gestione implementati per uno o più eventi con molteplici edizioni, o per alcune o tutte le tipologie di eventi;
- ✓ validità di tre anni nel caso di sistemi di gestione delle attività correlate agli eventi, come ad esempio concessione di location, concessione di piattaforme di web-services, catering, hostess, security, energia, bagni chimici;
- ✓ durata del certificato allineata con le fasi del ciclo dell'evento contenute nel campo di applicazione nel caso il sistema di gestione viene implementato per un singolo evento, senza ulteriori edizioni.

CAPITOLO 8 - MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE CAMBIAMENTI

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C e a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ.

CAPITOLO 9 - PARTICOLARITA' PER ORGANIZZAZIONI MULTISITO

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C e a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ.

CAPITOLO 10 - TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C e a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ.

CAPITOLO 11 - SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C e a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ.

CAPITOLO 12 - RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C e a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ.

CAPITOLO 13 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C e a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ.

PARTE SECONDA (PROCESSO OLD)

CAPITOLO 1 - GENERALITÀ

Nella presente Appendice sono definite le procedure supplementari e/o sostitutive, applicate da RINA per la certificazione di sistemi gestione sostenibile degli eventi, rispetto a quanto già definito nel Regolamento generale per la certificazione di sistemi di gestione RC/C 40.

RINA rilascia la certificazione in accordo ai requisiti della norma ISO/IEC 17021-1:2015 ad Organizzazioni il cui Sistema di Gestione sostenibile degli eventi sia stato riconosciuto conforme a tutti i requisiti previsti dalla norma: ISO 20121:2012.

CAPITOLO 2 - NORMA DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

A parziale modifica di quanto stabilito nel regolamento generale al capitolo 2.3, gli audit di sorveglianza, durante il ciclo di vita del certificato, potrebbero non avere frequenza annuale, ma la frequenza può essere adattata in base alle reali attività svolte dall'organizzazione (esempio: caso di organizzazioni che gestiscono eventi biennali), pur mantenendo la durata complessiva delle attività di verifica.

CAPITOLO 3 - CERTIFICAZIONE INIZIALE

Diversamente da come specificato nel regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione RC/C 40 al capitolo 3.6, il certificato di conformità allo standard ISO 20121:2012, avrà:

- ✓ validità di tre anni nel caso di Organizzazioni responsabili del sistema di gestione sostenibile dell'evento, senza identificazione sul certificato di uno o più eventi;
- ✓ validità di tre anni nel caso di Organizzazioni che offrono servizi per eventi sostenibili (ad esempio società di catering, lavoro interinale, hostess, sicurezza e stewardship, energia, bagni chimici, consulenza, marketing);
- ✓ validità di tre anni nel caso di strutture e piattaforme presso cui si svolgono eventi (ad esempio quartieri fieristici, centri congressuali, hotel, stadi, palazzetti sportivi, aree e strutture di proprietà o gestione pubblica);

- ✓ scadenza che coinciderà con la fine dei lavori, includendo la fase di feedback o quella di reporting post evento/i, se prevista, nel caso di Organizzazioni responsabili del sistema di gestione sostenibile dell'evento, con l'identificazione sul certificato di uno o più eventi.

Nel caso il certificato abbia validità triennale, la stessa è subordinata al risultato dei successivi audit di sorveglianza, con la frequenza specificata al capitolo 2 ed è rinnovata a valle dell'esito positivo della verifica triennale di ricertificazione.

CAPITOLO 4 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Si precisa che il presente capitolo, come descritto nel regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione RC/C 40, non si applica alle Organizzazioni responsabili del sistema di gestione sostenibile dell'evento, con l'identificazione sul certificato di uno o più eventi, in quanto la validità del certificato emesso per queste organizzazioni ha scadenza che coincide con la fine dei lavori, includendo la fase di feedback o quella di reporting post evento/i, se prevista.

CAPITOLO 5 - RICERTIFICAZIONE

Si precisa che il presente capitolo, come descritto nel regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione RC/C 40, non si applica alle Organizzazioni responsabili del sistema di gestione sostenibile dell'evento, con l'identificazione sul certificato di uno o più eventi, in quanto la validità del certificato emesso per queste organizzazioni ha scadenza che coincide con la fine dei lavori, includendo la fase di feedback o quella di reporting post evento/i, se prevista.

CAPITOLO 6 - ESECUZIONE DEGLI AUDIT

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C e a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ", con la precisazione che gli audit di sorveglianza e di ricertificazione non si applicano alle Organizzazioni responsabili del sistema di gestione sostenibile dell'evento, con l'identificazione sul certificato di uno o più eventi, in quanto la validità del certificato emesso per queste organizzazioni ha scadenza che coincide con la fine dei lavori, includendo la fase di feedback o quella di reporting post evento/i, se prevista.

Si precisa inoltre che non sono sempre vincolanti:

- ✓ il fatto che il primo audit di sorveglianza successivo alla certificazione iniziale sia effettuato entro dodici mesi dalla data di prima emissione del certificato, in quanto potrebbe dipendere dalla programmazione degli eventi gestiti;
- ✓ la periodicità non superiore a 12 mesi per le verifiche di sorveglianza, nei casi dove sono previste; la stessa infatti può dipendere dalla periodicità degli eventi gestiti.

CAPITOLO 7 - GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C e a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ".

Si precisa tuttavia che per le Organizzazioni responsabili del sistema di gestione sostenibile dell'evento, con l'identificazione sul certificato di uno o più eventi, la validità del certificato potrebbe non essere triennale, ma il certificato ha scadenza che coincide con la fine dei lavori, includendo la fase di feedback o quella di reporting post evento/i, se prevista.

CAPITOLO 8 - MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE CAMBIAMENTI

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C e a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ.

CAPITOLO 9 - PARTICOLARITÀ PER ORGANIZZAZIONI MULTISITO

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C e a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ.

CAPITOLO 10 - TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C e a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ.

CAPITOLO 11 - SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C e a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ.

CAPITOLO 12 - RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C e a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ.



CAPITOLO 13 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C e a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ.